

TI_GERICHTE 17.2014.124 vom 10. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.124

FR: TI_GERICHTE 17.2014.124 du 10 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2014.124 del 10 marzo 2015

Erwägungen

E. 10

marzo 2015/cv In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale composta dai giudici: Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio segretario: Ugo Peer, vicecancelliere nell'ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico ed ora sedente per statuire nella procedura d'appello avviata con annuncio del 25 febbraio 2014 da IM 1 contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 febbraio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 23 maggio 2014) richiamata la dichiarazione di appello 4 giugno 2014; esaminati gli atti; ritenuto che - con decreto di accusa 3524/2012 dell'8 agosto 2012 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di diffamazione, per avere, ad _____, in data 8 marzo 2012, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulgato una tale incolpazione o un tale sospetto, e meglio, per avere, con lettera 8 marzo 2012 indirizzata a _____ e a _____, reso quest'ultimo sospetto di condotta disonorevole, in particolare scrivendo le frasi "Ein anderes Kapitel ist Ihre Arroganz, Dünkel und Eitelkeit, Herr _____. Sie haben keinen Respekt für Vertragsparteien und Sie benehmen sich wie ein Kronenprinz gegenüber Untertanen [...] Als kleine Betrüger (z.B. Kautionsveruntreuung, Betrug bezüglich des Mietgegenstands) und arglistiger Straftäter (z.B. nächtliches Emailmobbing) ignorieren Sie das schweizerische Recht und schänden das Image des ehrlichen und vernünftigen Schweizers." reato previsto dall'art. 173 cifra 1 CP, richiamati gli art. 34, 42 e 44 CP. In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di fr. 560.-, corrispondente a 8 aliquote da fr. 70.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni nonché al pagamento di tasse e spese. L'accusatore privato _____ è stato rinviato al competente foro civile per le sue pretese di tale natura; - con sentenza 14 febbraio 2014, statuendo su tempestiva opposizione, la giudice della Pretura penale ha confermato integralmente l'imputazione contenuta nel decreto di accusa e la pena proposta, così come il rinvio dell'accusatore privato al foro civile, ponendo a carico dell'opponente il pagamento delle tasse e spese; preso atto che - contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d'appello del 4 giugno 2014 ha chiesto di poter disporre di ulteriori tre mesi per poter precisare i punti della sua impugnativa, essendo per lui impossibile ottenere nei tempi di legge una traduzione della sentenza e prendere posizione in merito. Con decisione 11 giugno 2014 la Presidente della scrivente Corte ha concesso la dilazione e nel contempo deciso che la procedura dell'appello avrebbe dovuto essere quella scritta. Il 15 settembre 2014 il prevenuto ha prodotto la sua integrazione della dichiarazione d'appello,

specificando d'impugnare tutti i dispositivi della sentenza di primo grado, della quale ha chiesto l'annullamento con contestuale suo proscioglimento dall'accusa di diffamazione; - con scritto 29 settembre 2014 il Procuratore pubblico ha dichiarato di rimettersi al giudizio della CARP, non essendo le argomentazioni osservabili, siccome fuori luogo; - con memoria 30 settembre 2014 l'accusatore privato _____ ha, in sostanza, chiesto la conferma della decisione impugnata; ritenuto _____

1. Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). Giusta l'art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

2. Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (Bernasconi e altri, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb).

3. AP 1 è nato il _____ a _____ in _____, è celibe ma ha avuto un figlio da _____, _____, nato il _____. Nell'agosto del 2012 è poi nato un secondo figlio, del quale non sono tuttavia noti i dati (AI 3 doc. 5 pag. 2). Professionalmente è attivo come traduttore ed attualmente è domiciliato a _____. Nel gennaio del 2011 egli, con la famiglia, è venuto ad abitare in Ticino, prendendo in affitto una casa nel Comune di _____ denominata la "_____", di proprietà di _____ e della sorella _____. 4. Per i primi mesi, sino ad aprile 2011, i rapporti tra le parti sono stati normali e gli inquilini hanno pagato regolarmente il canone locativo. Dal maggio 2011 vi sono però stati dei problemi nel versamento della pigione, a detta dell'accusatore privato dovuti al fatto che la società di traduzione del prevenuto e della compagna non è mai decollata. Nel febbraio del 2012 l'imputato ha iniziato a lamentarsi con i padroni di casa sostenendo che il riscaldamento non funzionava, al punto che egli e la compagna sono partiti per la _____ mentre _____ ha organizzato gli interventi di riparazione, per poi scoprire dalla ditta intervenuta che il problema era stato causato dalla mancanza di nafta. Egli, con la sorella, ha così dato ordine di effettuare un rifornimento minimo in attesa del rientro dei conduttori. In seguito vi sono state ancora numerose lamentele del prevenuto per questioni di riscaldamento. Le discussioni si sono esacerbate al punto che questi ultimi hanno chiesto a lui ed ai conviventi di lasciare la casa entro il 31 gennaio 2012. Tra le parti vi è stato quindi un intenso scambio di corrispondenza. Il 2 maggio 2012 l'avv. _____, patrocinatore dei locatori, ha introdotto un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, art. 257

CPC, contro l'imputato e la convivente, volta ad ottenere il loro sfratto. La richiesta si fondava sul fatto che nel febbraio 2012 i convenuti erano in ritardo con il pagamento dell'affitto per ben fr. 13'816.-. Lo sfratto è stato concesso dal Pretore, decisione confermata in appello il 6 giugno 2012 (AI 5). 5. L'8 marzo 2012 il prevenuto ha scritto a _____ ed a _____ una lettera contenente il seguente passaggio: " Ein anderes Kapitel ist Ihre Arroganz, Dünkel und Eitelkeit, Herr _____. Sie haben keinen Respekt für Vertragsparteien und Sie benehmen sich wie ein Kronenprinz gegenüber Untertanen [...] Als kleine Betrüger (z.B. Kautionsveruntreuung, Betrug bezüglich des Mietgegenstands) und arglistiger Straftäter (z.B. nächtliches Emailmobbing) ignorieren Sie das schweizerische Recht und schänden das Image des ehrlichen und vernünftigen Schweizers." (AI 1). Il testo è stato così tradotto dal primo giudice: " Un altro capitolo è la sua arroganza, la sua presuntuosità e la sua vanità, signor _____. Lei non ha alcun rispetto nei confronti delle parti contrattuali e si atteggia come un principe fa con i suoi sudditi (ridicolo visto che si sa che lei non ha più soldi, a partire almeno dal 2002, per acquistare un nuovo riscaldamento). Nella sua qualità di piccolo truffatore (per esempio l'appropriazione indebita della cauzione, la truffa in merito all'oggetto locato) e di delinquente maligno/ingannevole (per esempio e-mail notturne di mobbing), lei ignora il diritto svizzero e disonora l'immagine degli onesti e ragionevoli svizzeri" (traduzione del redattore)." (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 3) "Arglistiger Straftäter" è anche traducibile con astuto delinquente. Lo scritto in questione è stato pure trasmesso, come ammesso da AP 1 stesso (lettera 10 agosto 2012, AI 7), anche all'avv. _____, figlio di _____ e quindi nipote di _____, nonché loro consulente legale nella vertenza. A seguito di questa missiva, sentitosi leso nel proprio onore, in data 13 marzo 2012, _____ ha segnalato al Ministero pubblico il qui imputato e la convivente per molestia, calunnia e ricatto in relazione ai contenuti dello scritto e ad altri fatti (AI 1). In seguito, la segnalazione contro la donna è stata ritirata. 6. Qualche giorno dopo, l'8 aprile 2012 (scritto completato con allegato

E. 11

La prova della buona fede si distingue nettamente dalla prova della verità. Per stabilirne l'ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui l'autore disponeva all'epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona fede non può dunque fondarsi su elementi sconosciuti all'autore all'epoca della sua dichiarazione. Incombe all'accusato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà poi apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l'autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 cons. 3b; Corboz, op. cit., n. 75, ad art. 173 CPS). La prova della buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra di aver compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua esattezza (DTF 124 IV 150, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato secondo le circostanze e la situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16, consid. b). Il contenuto e l'estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, esse

sono minori se l'accusato ha un interesse degno di protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all'autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b). Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151 consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi, l'accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 331; sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4; sentenza CCRP 10 febbraio 2000, inc. 17.1999.59, consid. 2). Il fatto che sia difficile per l'accusato verificare un'informazione o ottenere delle prove non è circostanza da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare un'affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 120; 92 IV 98 consid. 4; CORBOZ, op. cit., n. 86., ad art. 173 CPS; sentenza CCRP 2 ottobre 2009, 17.2008.62, consid. 3.d).

E. 12

Nel caso che ci occupa, è indubbio il carattere diffamatorio dello scritto inviato all'accusatore privato e alla sorella l'8 marzo 2012, per poi essere in seguito trasmesso anche all'avv. _____. In effetti, tutto il paragrafo è permeato di espressioni e di termini atti a ledere l'onore dell'accusatore privato, tacciato di essere arrogante, presuntuoso, vanesio, irrispettoso degli altri, piccolo truffatore, delinquente, autore di mobbing. Lo scritto è stato trasmesso e letto, per ammissione stessa dell'imputato, alla sorella _____ ed al nipote avv. _____. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, essi sono indubbiamente terze persone, considerato che per la giurisprudenza sono tali tutti coloro che non sono l'autore delle esternazioni o la vittima (DTF 96 IV 194). Anche l'avvocato della persona presa di mira è considerato un terzo (DTF 86 IV 209), così come lo sono i parenti stretti, sorella e nipote compresi (DTF 73 IV 175; Trechsler/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2 ed., San Gallo 2013, n. 4 ad art. 173).

E. 13

Il prevenuto ha agito indubbiamente con l'intenzione di offendere, anche di fronte a terzi, _____. Lo stralcio in oggetto, anche tenuto conto dello scritto nel quale è stato inserito e di tutta la vicenda, costituisce indubbiamente un attacco diretto alla persona dell'accusatore privato. Avendo l'accusato scritto in tedesco, quindi in una lingua a lui perfettamente nota, la scelta dei termini è stata ponderata, non casuale o frutto d'errore.

E. 14

In merito alle prove liberatorie, va avantutto premesso che, come già concluso in prima sede, l'accusato deve essere ammesso a portare la prova della verità, non essendo adempiti cumulativamente i presupposti dell'art. 173 n. 3 CP. In modo particolare, se da un lato il paragrafo controverso è indubbiamente finalizzato a fare della maldicenza (animus iniuriandi), non essendo i suoi contenuti di alcun aiuto argomentativo alle richieste ed alle tesi avanzate dall'autore nella lettera, dall'altro lato non si può escludere la giustificazione dell'interesse privato, essendo la missiva contestualizzata nell'ambito di una controversia piuttosto accesa tra conduttore e locatore. Ciò posto, la prova della verità può indubbiamente essere considerata fallita, non essendo il prevenuto riuscito a dimostrare di aver formulato accuse fondate o di aver avuto seri motivi per pensarle tali. In effetti, non è concepibile che una persona in grado di normalmente intendere e volere, abbia

oggettivamente potuto pensare, facendo un'analisi spassionata della situazione, che quanto detto del signor _____ potesse essere la realtà, in particolare che egli fosse un piccolo truffatore, un astuto delinquente, un arrogante, una persona che disprezza i partner contrattuali e che fa mobbing notturno. A tal proposito, in quanto condivise e per economia di giudizio, si rinvia alle considerazioni della giudice della pretura penale, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP: "18. L'imputato che è stato ammesso ad apportare le prove liberatorie può scegliere se fornire la prova della verità o la prova della buona fede. Può produrle entrambe. Spetta al giudice esaminare se quanto prodotto corrisponda alla prova della verità o alla prova della buona fede. (...) 18.1(...) Nel caso in disamina, l'imputato ha descritto _____ come un delinquente/truffatore ("Straftäter/kleiner Betrüger") dedito a compiere attività disoneste ai danni del patrimonio altrui. Sulla scorta di questa convinzione, l'imputato ha sporto denuncia l'8 aprile 2012 nei confronti di _____ in particolare per i reati di truffa, appropriazione indebita, estorsione, diffamazione, minaccia, coazione e violazione di domicilio. Innanzitutto è il caso di rilevare che il casellario giudiziale relativo all'accusatore privato (acquisito d'ufficio agli atti) risulta immacolato. Secondariamente, il Procuratore pubblico _____ ha emanato un decreto di non luogo a procedere in data 15 giugno 2012 nei confronti di _____, a seguito della denuncia penale dell'imputato (allegato 7 annesso a opposizione), dove si afferma segnatamente: "Dall'esposto di denuncia da lei presentato non emergono elementi riconducibili ad un qualsiasi reato penale tale da giustificare l'apertura di un procedimento penale a carico delle persone di cui a margine. In primo luogo, stando a quanto indicato in denuncia, non risulta alcun elemento che permetta di concludere che qualcuno, in particolare _____, _____ o _____, l'abbia indotta, con inganno astuto, a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio o per quello di terzi, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, così come invece dall'art. 146 CPS. In poche parole, non si ravvisa alcuna fattispecie truffaldina a suo danno. [...] Quo inoltre all'ipotesi di reato di appropriazione indebita, poiché _____ avrebbe indebitamente trattenuto CHF 7'500.00, somma da lei corrisposta a titolo di cauzione e mai riversata, come di consueto, su un conto vincolato, sono a segnalarle che il solo fatto che detta cauzione si trovi ancora sul conto intestato esclusivamente a _____ non significa che questi si sia indebitamente appropriato della somma in questione. L'art. 138 CP sanziona infatti unicamente colui che dispone senza diritto di una cosa o di un valore patrimoniale altrui che gli è stato affidato in virtù di un accordo perfezionato con il proprietario (DTF 111 IV 130 consid 1 p. 32 e segg; DTF 117 IV 429 consid. 3 p. 436), ciò che non corrisponde al caso concreto. [...]". Quest'ultimo ha impugnato siffatto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali, la quale ha giudicato irricevibile il reclamo dell'imputato. Il Giudice della Corte dei reclami penali non si è limitato a dichiarare irricevibile l'impugnazione, ma ha osservato abbondanzialmente che il reclamo è infondato pure nel merito. Ne deriva che, su questo aspetto, la prova della verità è fallita non avendo l'imputato apportato alcuna prova che permetta di corroborare la sua tesi. 18.2 La prova della buona fede(...). (...). L'imputato ha fornito un quantitativo non indifferente di prove, la maggior parte delle quali senza alcuna pertinenza per la presente fattispecie (...). Ammesso e non concesso che i problemi di riscaldamento siano esistiti e che i locatori nulla hanno intrapreso per porvi rimedio, agli atti non vi è nulla che attesti che l'imputato abbia esperito tutto quanto era possibile per sincerarsi dell'esattezza delle sue affermazioni. Il fatto che _____ non abbia provveduto a riparare/sostituire l'impianto di riscaldamento o ad accettare l'accordo bonale propostogli con lo scritto dell'8 marzo 2012 non è assolutamente un motivo valido per tacciarlo di delinquente. Anzi, le

accuse (gratuite) lanciate ai danni di _____, oltre che ad essere del tutto fuori luogo e sproporzionate, denotano anche una certa gravità e inquietitudine, nel senso che l'imputato ha continuato a infierire, anche dopo l'emanazione del decreto d'accusa, non solo sull'accusatore privato, ma su tutta la famiglia _____ e sul sistema giudiziario ticinese. Agli atti non vi è la benché minima prova volta a dimostrare che l'imputato ha proceduto a controllare la veridicità delle sue affermazioni. Pertanto non avendo coscientemente espletato tutto quanto era possibile fare per sincerarsi delle fondatezze delle sue affermazioni, l'imputato ha fallito anche su questo aspetto." (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 12 segg.).

E. 15

Per tutto quanto precede, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata, anche con riferimento alla pena inflitta, non contestata in quanto tale dal precedente e sicuramente equa per la fattispecie in disamina, sia nel numero di aliquote, sia nel loro ammontare, sia nell'entità della multa. Invero si imporrebbe una correzione di quanto decretato in merito alla commutazione della multa in detenzione in caso di mancato pagamento, poiché fr. 100.-, tenuto conto dei principi giurisprudenziali, corrispondono a due giorni di detenzione a fronte di un'aliquota giornaliera di fr. 70.-, non ad uno solo. Non si procede tuttavia ad un adeguamento in ossequio al principio del divieto di reformatio in peius.

E. 16

Gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico dell'appellante. Quelli di appello seguono la soccombenza e sono pure posti integralmente a carico dell'appellante. In forza dell'art. 433 cpv. 2 CPP, non si assegnano indennità per la procedura d'appello all'AP, che nemmeno le ha rivendicate. Per questi motivi, visti gli art. 9, 10, 139, 325, 398 segg., 406, 433 CPP, 34, 42, 46, 47, 106, 173 CP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.